



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2348 / 2021

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA CO.MET.FER S.P.A. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA INTERPORTO 5 SANTO STINO DI LIVENZA (VE). MODIFICA SOSTANZIALE.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- viii. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- ix. il D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- x. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo IIIbis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xi. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xiii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- xiv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xv. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
- xvi. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- xvii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- xviii. al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- xix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xx. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxii. la L.R. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 3/2000;
- xxiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xxiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxv. la legge 2 novembre 2019, n.128, che converte in legge con modificazioni il decreto legge 3 settembre 2019 n.101, ed in particolare, l'allegato a tale legge, il quale modifica l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- xxvi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita al prot. n. 15328 del 05.03.2019;
- xxvii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l' art. 184 del D.Lgs 152/2006 e smi e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- xxviii. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla

gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteria generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”.
- iv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell’assetto organizzativo dell’ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Premesso che:

con determina prot. n. 80926 del 19.12.2019 la ditta CO.MET.FER S.p.A. (C.F. 01954890263), con sede legale in Via Piovega 31040 Cessalto (Tv), è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 e 24 della L.R. 3/2000 e degli artt. 23-26 della L.R. 3/2000 all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti sito in Via Interporto 5 30029 Santo Stino Di Livenza (Ve), secondo l’istanza presentata con nota acquisita al prot. n. 42242 del 27.06.2019;

con determina prot. n. 9296 del 14.02.2020 è stato integrato il provvedimento prot. n. 80926 del 19.12.2019, a seguito di istanza di modifica non sostanziale acquisita al prot. n. 74413 del 19.11.2019, consistente nelle riorganizzazione di alcune aree funzionali;

con provvedimento prot. n. 66450 del 22.12.2020 è stato determinato il non assoggettamento alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto presentato dalla ditta Co.met.fer SpA relativo alla richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione prot. n. 80926 del 19.12.2019, poi integrata con provvedimento prot. n. 9296 del 14.02.2020 per l’impianto sito in Via Interporto 5 30029 Santo Stino Di Livenza (Ve), con la prescrizione di n.4 Condizioni Ambientali (condizione ambientale n.1 in corso d’opera, condizione ambientale n.2 Ante Operam, condizione ambientale n.3 Post Operam e condizione ambientale n.4 Ante Operam);

Visto che:

è stata acquisita agli atti con prot. n. 15232 del 26.03.2021 l’istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione all’esercizio prot. n. 80926 del 19.12.2019, poi integrata con provvedimento prot. n. 9296 del 14.02.2020, per l’impianto sito in Via Interporto 5 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE, consistente nell’inserimento di un nuovo macchinario per la riduzione volumetrica dei rifiuti e degli End of Waste a matrice metallica ferrosa e non ferrosa, da utilizzare quale completamento delle operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica già autorizzate; la revisione del layout autorizzato, a seguito della modifica di cui al punto precedente; la modifica della destinazione d’uso dell’area 22 della planimetria autorizzata, passando dallo stoccaggio di rifiuti al deposito di End of Waste a matrice metallica ferrosa/acciaio.

con prot. n. 22625 del 05.05.2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi, ed è stata indetta la Conferenza dei Servizi e contestualmente convocata una riunione in modalità sincrona per il giorno 09.06.2021;

con prot. n. 30845 del 15.06.2021 è stato trasmesso il verbale prot. n. 30638 del 15.06.2021 della riunione del 09.06.2021, richiedendo alla ditta di trasmettere la documentazione integrativa come da verbale e richiedendo agli Enti il parere conclusivo;

con nota prot. n. 30845 del 15.06.2021 è stato anche comunicato l’avvio d’ufficio del procedimento per la revisione dell’autorizzazione, relativamente alla modifica della prescrizione di cui al punto 31) del provvedimento prot. n. 80926 del 19.12.2019;

con nota acquisita al prot. n. 39491 del 28.07.2021 la ditta ha inviato la documentazione richiesta con verbale prot. n. 30638 del 15.06.2021, ovvero il modello di dichiarazione in adeguamento alle Linee Guida SNPA sull’applicazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e il documento previsionale di impatto acustico, secondo quanto richiesto da Arpav durante la riunione della Conferenza dei Servizi del 09.06.2021;

con nota acquisita al prot. n. 49728 del 21.09.2021 è stato acquisito il parere conclusivo, favorevole, di Arpav, relativamente alla revisione del documento di impatto acustico e alle misure fonometriche effettuate e trasmesse dalla ditta;

con nota prot. n. 50495 del 23.09.2021 è stata attestata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, l'ottemperanza alle Condizioni Ambientali n. 1, 2 e 4 prescritte con provvedimento prot. 66450 del 22.12.2020 di Non assoggettamento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

Dato atto che:

l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

l'attività è garantita dall'appendice n. 2 alla polizza fideiussoria n. 1556818 emessa da Elba Assicurazioni SpA con scadenza il 01.01.2030 e dalla polizza RCI n. 183-01589858-14009 emessa da RP Company SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30.06.2022;

la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 03.07.2024;

la ditta è in possesso di certificazione ai sensi dei Regolamenti Europei 333/2011 e 715/2013 con scadenza il 20.09.2022;

con nota allegata all'istanza acquisita al prot. n. 15232 del 26.03.2021 la ditta ha trasmesso la conferma della nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e l'autodichiarazione del possesso dei requisiti;

è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. n. 42242 del 27.06.2019, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 15232 del 26.03.2021;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L.R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene una modifica sostanziale richiesta con istanza acquisita al prot. n. 15232 del 26.03.2021, anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 80926 del 19.12.2019 e prot. n. 9296 del 14.02.2020, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 05.10.2021, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La ditta CO.MET.FER S.p.A. (C.F. 01954890263), con sede legale in Via Piovega 31040 Cessalto (TV), è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L.R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Interporto 5 30029 San Stino di Livenza (VE), secondo il progetto presentato con istanza acquisita al prot. 15232 del 26.03.2021 e alle successive integrazioni citate in premessa, relativamente all'inserimento di un nuovo macchinario per la riduzione volumetrica dei rifiuti e degli End of Waste a matrice metallica ferrosa e non ferrosa, da utilizzare quale completamento delle operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica già autorizzate, alla revisione del layout autorizzato, a seguito della modifica di cui al punto precedente e alla modifica della destinazione d'uso dell'area 22 della planimetria autorizzata, passando dallo stoccaggio di rifiuti al deposito di End of Waste a matrice metallica ferrosa/acciaio, nelle aree identificate nella **planimetria "Tav 03 - stato di progetto"** allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento ha validità **fino al 02.01.2030** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso.

4. L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire **entro 1 anno** dalla data del presente provvedimento e gli stessi devono concludersi **entro 3 anni**. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
5. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a questa Amministrazione.
6. La ditta con **anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto** secondo la modifica approvata con il presente provvedimento, deve presentare, ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, un'appendice alla fideiussione in essere, **in recepimento** della presente autorizzazione secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
7. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore di questa Amministrazione relative all'attività di gestione rifiuti per l'impianto in oggetto, sarà attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
8. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
9. Entro il **30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
10. Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
11. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.
12. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte di questa Amministrazione, dell'appendice alla fideiussione prevista al punto 6) del presente provvedimento, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
 - c. data di avvio dell'impianto;
 - d. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
 - e. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
 - f. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in recepimento della presente autorizzazione.
13. **Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto e del nuovo macchinario a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.

14. **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte di questa Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al presente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.
15. Così come prescritto dalla determina prot. n. 66450 del 22.12.2020 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, la ditta, **entro 60 giorni** dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio, deve ottemperare alla condizione ambientale n. 3 *“Al fine di assicurare l'assenza di impatti significativi relativamente all'inquinamento acustico, il proponente dovrà svolgere, dopo l'avvio dell'impianto nelle condizioni di progetto, una campagna di misure fonometriche, con l'attività a pieno regime e con tutti i macchinari in funzione, finalizzate a verificare il rispetto dei limiti lungo il perimetro dello stabilimento sul lato est e presso i ricettori abitativi circostanti”*.

RIFIUTI

16. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13 Messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti prodotti destinati al successivo recupero;

R12^{sc} Selezione e cernita, riduzione volumetrica finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate al recupero ed eventuali frazioni residuali destinate allo smaltimento;

R12^{el} Eliminazione delle frazioni estranee;

R12^{acc} Accorpamento, consistente nell'unione di rifiuti aventi il medesimo Cer, senza nessuna variazione del Cer in uscita dal trattamento;

R4 Omogeneizzazione, selezione e cernita, riduzione volumetrica per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, conformi alle specifiche individuate dai Regolamenti Europei UE n. 333/2011 (rottami metallici), n. 715/2013 (rottami di Rame) e per quanto non normato a livello comunitario alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI. Le materie prime ottenute sono destinate all'industria metallurgica;

D15 Stoccaggio dei soli rifiuti, prodotti in impianto, identificati con Cer 200303” residui dello spazzamento del piazzale”.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

17. Il taglio con fiamma ossiacetilenica/ossipropanica, su strutture metalliche di grandi dimensioni, è da svolgersi sui rifiuti conferibili in impianto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
18. La ditta è autorizzata a ricevere i EER e a sottoporli alle attività di cui alla **tabella seguente**, e nelle aree di cui alle **tabelle in allegato** e riportate nella planimetria allegata al presente provvedimento.

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13
030199	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice legnosa	R13

070213	Rifiuti plastici	R13
070299	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice plastica	R13
100210	Scaglie di laminazione	R13 – R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
100299	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
100899	Rifiuti non specificati altrimenti - cascami di lavorazione	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
101099	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione dell'alluminio	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13
110501	Zinco solido	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
110599	Rifiuti non specificati altrimenti a matrice metallica non ferrosa	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
120102	Particolato di materiali ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
120104	Particolato di materiali non ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13
120117	Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	R13 – R12 ^A
120199	Rifiuti non specificati altrimenti – cascami di lavorazione	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13
150102	Imballaggi in plastica	R13
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi in metallo	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
150107	Imballaggi in vetro	R13
160103	Pneumatici fuori uso	R13

160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (cingolati e rimorchiabili)	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
160116	Serbatoi per gas liquido	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
160117	Metalli ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
160118	Metalli non ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
160119	Plastica	R13
160120	Vetro	R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^A - R4
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 – R12 ^{SC} - R12 ^A - R4
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13
170101	Cemento	R13
170102	Mattoni	R13
170103	Mattonelle e ceramiche	R13
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13
170201	Legno	R13
170202	Vetro	R13
170203	Plastica	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170402	Alluminio	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170403	Piombo	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170404	Zinco	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170405	Ferro e acciaio	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170406	Stagno	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4

170407	Metalli misti	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
191001	Ferro e acciaio	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
191202	Metalli ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
191203	Metalli non ferrosi	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
191204	Plastica	R13
191207	Legno	R13
191205	Vetro	R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quello di cui alla voce 19.12.11	R13 - R4
200101	Carta e cartone	R13
200102	Vetro	R13
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4
200138	Legno	R13
200139	Plastica	R13
200140	Metallo	R13 – R12 ^{SC} -R12 ^{EL} - R12 ^A - R4

19. La ditta è autorizzata all'omogeneizzazione di rifiuti in ingresso all'impianto aventi diverso codice EER, ma merceologicamente simili, finalizzata alla predisposizione di cumuli omogenei stoccati nella medesima area funzionale e destinati al medesimo trattamento.

20. Qualora non si preveda il completamento dell'operazione R4 entro le 48 ore, l'operazione di omogeneizzazione dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico con casuale R12^{ACC} specificando la dicitura "omogeneizzazione preliminare".
21. La quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti dalle attività R12 ed identificati con EER 191202 e 191203 è pari a **35.000 tonn**, di cui un massimo di rifiuti destinati al solo R13 pari **15.300 tonn**. Nell'ambito delle 35.000 tonn di rifiuti stoccabili sono individuati i seguenti quantitativi massimi:
- 31.800 tonn** di rifiuti appartenenti alle categorie di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05.02.1998;
 - 200 tonn** di rifiuti appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 7 dell'allegato 1 sub. 1 del D.M. 05.02.1998;
 - 3000 tonn** degli ulteriori EER conferibili in impianto;
- La quantità stoccabile di rifiuti prodotti e diversi da quelli identificati con i EER 191202 e 191203 è pari a **125 tonn**.
- In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 65.
22. L'impianto può trattare **200.000 tonn/anno** con una potenzialità massima giornaliera pari a **900 tonn/giorno**. Tale potenzialità è comprensiva delle operazioni R12 qualora non finalizzate al successivo trattamento in impianto.
23. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 65, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 -ter

24. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali conformi ai Reg. Eu 333/2011 e 715/2013 e per quanto non normato a livello comunitario alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
25. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
26. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
27. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
28. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento del termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.
29. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
30. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001 di cui l'azienda è in possesso.

31. Copia della certificazione e della relativa procedura di gestione dell'End of Waste dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
32. In caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui al punto 30, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV – DAP VE e Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.
33. La dichiarazione di conformità per l'End of Waste dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
34. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

35. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
36. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
37. L'operazione di recupero R12^{el}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
38. L'operazione di recupero R12^{sc}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici Cer del capitolo 19.
39. I rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero R12^{acc} ed R12^{el} potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore R12, purché diverso da quello già effettuato.
40. Delle diverse operazioni di gestione rifiuti, qualora codificate con la medesima casuale R12, dovrà essere dato preciso riscontro nelle annotazioni del registro di carico/scarico.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

41. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, salvo nel caso in cui si tratti di rifiuti provenienti da produttore originario ed in modo continuativo da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso sarà sufficiente che il carico in ingresso sia accompagnato da un'indicazione che faccia riferimento alla relativa omologa contenente la caratterizzazione del rifiuto e tenuta presso l'impianto di via Interporto 5 a Santo Stino. Detta caratterizzazione deve essere comunque aggiornata con cadenza almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'impresa. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento l'impresa dovrà effettuare una verifica presso il produttore dei rifiuti al fine di accertare la conformità di quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.
42. I rifiuti, sia in ingresso che in uscita, aventi codice Cer XXXX99 dovranno essere adeguatamente descritti nel campo note del registro di carico e scarico e nei formulari di trasporto.
43. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica, con relativo verbale di campionamento, e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle

disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti. I soli RAEE potranno essere conferiti in impianto accompagnanti da “scheda tecnica” di sicurezza del macchinario o analisi merceologica qualora disponibile.

44. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:

Cer 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;

Cer160106: solo accompagnati da relativa certificazione di avvenuta bonifica che ne attesti la non pericolosità;

Cer 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica.

45. I cavi elettrici con conduttore metallico identificati con Cer “voci a specchio”, ma provenienti da attività di nuove costruzioni possono essere conferiti accompagnati solo da scheda tecnica che attesta l’assenza di sostanze pericolose.
46. I rifiuti in ingresso costituiti da cavi elettrici a conduttore metallico, ma non identificati con il Cer 170411 dovranno riportare nel formulario di identificazione la dicitura “cavi elettrici”.
47. E’ ammesso il conferimento senza caratterizzazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione selettiva con riferimento a quanto specificato dalla D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012;
48. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato al mantenimento dell’Iscrizione al Consorzio di filiera e all’albo del Registro Nazionale richieste dalla norma di settore richiamata.
49. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell’ambito dell’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
50. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali dev’essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
51. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni dei lavoratori e della popolazione.
52. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte dei Consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti all’operazione di stoccaggio solo se l’impianto stesso e quello di destino siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dai Consorzi. La documentazione atta a dimostrare tale inserimento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo presso il medesimo impianto.
53. I rifiuti prodotti, stoccabili in messa in riserva R13 nelle aree identificate nelle tabelle e nella planimetria allegata e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 21, sono i seguenti. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti diversi da quelli di cui alla tabella seguente potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo di cui al punto 21, dandone comunicazione a mezzo Pec alla Città Metropolitana **entro 48 ore** dal momento in cui vengono prodotti ed allegando una relazione circa l’origine.

CER	DESCRIZIONE
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	Pneumatici fuori uso

160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160122	Componenti non specificati altrimenti
160601*	Batterie al Piombo
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
19120	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200303	Residui dello spazzamento del piazzale
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

54. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti. Le procedure per eventuali ulteriori verifiche analitiche annuali dei rifiuti in uscita dall’impianto proposte dall’impresa dovranno essere specificate nel Piano di Gestione Operativa; il campionamento in ogni caso dovrà avvenire su lotti chiusi la cui origine sia ricostruibile con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti in ingresso ed in uscita.
55. I rifiuti prodotti dovranno essere avviati al recupero presso impianti idonei al loro ricevimento, autorizzati o operanti in procedura semplificata.
56. I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
57. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
58. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle tabelle e nelle planimetrie allegate. Resta fermo quanto specificato nelle procedure di gestione dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ma che non sono avviati ad utilizzo diretto in impianti quali acciaierie e fonderie, ma sono che sono gestiti aziende intermedie di metalli (Trade) che li avviano successivamente al recupero. Tali aziende dovranno rilasciare,

ai sensi del D.P.R. 445/2000, una certificazione che il destino finale di tali materiali è quello del riutilizzo in acciaieria o fonderia. L'ottenimento di tale certificazione è limitato alla gestione dei materiali che non rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti europei.

59. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
60. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
61. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
62. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

63. Presso ogni area gestionale dovrà essere apposta apposita cartellonistica che ne segnali l'uso specifico, mentre per ogni singola partita di rifiuto dovrà essere ricostruibile informaticamente (ed in impianto): provenienza; tipologia e classificazione del rifiuto; codice del rifiuto; quantità.
64. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
65. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare **12 metri** e, nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs n. 81/20089 smi, dovrà essere valutata e descritta la conformazione e stabilità.
66. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
67. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reazioni pericolose con formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero con produzione di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non venire a contatto.
68. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
69. I piazzali devono essere puliti e la relativa operazione deve essere riportata nel quaderno di manutenzione.
70. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
71. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
72. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
73. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **365 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
74. L'accesso a tutte le aree di stoccaggio deve essere mantenuto sgombro in modo che la movimentazione dei rifiuti e dei materiali sia agevole. Gli accessi devono altresì essere chiaramente identificati e segnalati.
75. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto, in particolare i rifiuti identificati dal EER 191202 e 191203 in ingresso devono essere distinti da

quelli ottenuti dall'operazione R12. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

76. Lo stoccaggio, all'interno di cassoni scarrabili, dei rifiuti identificati con EER 160106, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressatura, deve avvenire nel rispetto del D.L.gs. 209/2003.
77. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

78. L'impresa è autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera provenienti dalle operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica/ossipropanica, su strutture metalliche di grandi dimensioni.

SCARICHI

79. La Co.Met.Fer S.rl è altresì autorizzata, ai sensi degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 smi e dell'art. 124 del D.LGS. 152/2006, all'esercizio di un impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'impianto ed allo scarico nel Canale Consorziale "Cernetta".
80. Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
81. L'impresa è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
82. L'impresa deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
83. Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, mediamente almeno ogni 180 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, Alluminio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso e Nitrico, Fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta.
84. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
85. **Almeno 60 e non più di 90 giorni prima** della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello stesso, valutando almeno i parametri di cui al punto 62; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
86. A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative

o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Disposizioni generali

87. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
88. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
89. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
90. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
91. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
92. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
93. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
94. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
95. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
96. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
97. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
98. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
99. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza,

della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

100. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
101. Presso l’impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
102. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
103. In caso di chiusura definitiva dell’impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l’allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
104. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di San Stino di Livenza (VE) e all’ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto.
105. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
106. L’inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
107. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l’altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
108. E’ fatto salvo alla ditta l’obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all’art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
109. Le autorizzazioni prot. n. 80926 del 19.12.2019 e prot. n. 9296 del 14.02.2020 sono revocate e sostituite dal presente provvedimento.
110. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
111. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta CO.MET.FER SpA e per la trasmissione alla Regione Veneto, all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. “Economia circolare e ciclo dei rifiuti” presso il Dipartimento regionale “Rischi tecnologici e fisici”, al Comune di SANTO STINO DI LIVENZA VE, all’ULSS 4 Veneto Orientale, al Comando provinciale dei VVF, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l’Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente